

Repertorio n. 4.105

Raccolta n. 3.425

**ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventitrè** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**,**22-02-2023**In **Verona**, nel mio studio in via Carmelitani Scalzi n. 20.Avanti a me, **dott.ssa Maria Peloso**, Notaio in Verona, iscritto al Collegio
Notarile di Verona,

sono comparsi i signori:

- **Chabib Abderrahmane**, nato a Casablanca (Marocco) il 20 giugno 1984, residente a Bussolengo (VR) in vicolo Trieste n. 5, codice fiscale CHB BRR 84H20 Z330N;

- **Infante Giancarlo**, nato a Tangeri (Marocco) il 19 novembre 1953, residente a Verona (VR) in via Gaetano Trezza n. 4, codice fiscale NFN GCR 53S19 Z330D;

- **Albertini Tania**, nata a Negrar (VR) il 24 maggio 1985, residente a Sirmione (BS) in via Tintoretto n. 12, codice fiscale LBR TNA 85E64 F861A;

- **Corrà Cristina**, nata a Tregnago (VR) il 27 ottobre 1983, residente a Lavenago (VR) in via Angelo dall'Oca Bianca n. 6/1, codice fiscale CRR CST 83R67 L364T;

- **Crestani Riccardo**, nato ad Arzignano (VI) il 5 maggio 1980, residente ad Arzignano (VI) in via Cortina n. 7, codice fiscale CRS RCR 80E05 A459T;

- **De Meo Gerardino**, nato a Formia (LT) il 2 luglio 1952, residente a Sona (VR) in via Mario Salazzari n. 12, codice fiscale DME GRD 52L02 D708E;

- **Zilo Ana**, nata a Vlore (Albania) il 15 giugno 1987, residente a Verona (VR) in via Zancle n. 41, codice fiscale ZLI NAA 87H55 Z100Y;

- **Tirozzi Davide**, nato a Isola della Scala (VR) il 12 luglio 1975, residente a Negrar di Valpolicella (VR) in via Don G. Bosco n. 3, codice fiscale TRZ DVD 75L12 E349I.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

Premesso

a) che in data 12 luglio 2022 tra i comparenti signori Chabib Abderrahmane, Infante Giancarlo, Albertini Tania, Corrà Cristina, Crestani Riccardo, De Meo Gerardino, Zilo Anna e Tirozzi Davide è stata costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi il "CTS") un'Associazione con la denominazione **"Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS"**, con sede a Verona (VR), in via Leoncino n. 5, codice fiscale 93305190238, registrata a Verona in data 27 luglio 2022 n. 27254 serie 1T;

b) che in data 28 luglio 2022 io notaio presentavo per detta Associazione la domanda di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche RUNTS);

c) che con comunicazione in data 26 settembre 2022 protocollo n. 441143 la Regione Veneto richiedeva alcune integrazioni ai sensi dell'art. 16 del D.M. 106/2020 ai fini dell'iscrizione della suddetta Associazione nel RUNTS.

Tutto ciò premesso

e formante parte integrante e sostanziale, con il presente atto i comparenti si

REGISTRATO AGENZIA

ENTRATE DI VERONA

il 24 febbraio 2023

al n. 5701 Serie 1T

€. 200,00

danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Consenso ed oggetto

Le Parti **convengono** di modificare gli articoli 3, 4, 7, 11, 15, 18 e 23 e di eliminare l'articolo 13 - con conseguente rinumerazione degli articoli successivi - dello statuto dell'Associazione "Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS", sopra generalizzata, secondo i testi che vengono riportati nello **statuto** che, composto pertanto da n. 40 (quaranta) articoli, si allega, sottoscritto dai comparenti e da me notaio, al presente atto alla lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano e si danno atto che, fatto salvo quanto sopra riportato, l'atto costitutivo e lo statuto della suddetta Associazione "Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS" restano fermi ed impregiudicati in ogni altra loro parte, clausola, condizione e pattuizione.

Articolo 2 - Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Gli Associati richiedono a me notaio che l'Associazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, a riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Articolo 3 - Spese

Le spese e le imposte del presente atto modificativo, dipendenti e conseguenti sono a carico Associazione "Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS".

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "**A**", ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore nove e minuti trenta.

Consta di un foglio redatto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano per tre pagine sin qui.

F.to Davide Tirozzi

F.to Cristina Corrà

F.to Ana Zilo

F.to Tania Albertini

F.to Giancarlo Infante

F.to Gerardino De Meo

F.to Riccardo Crestani

F.to Chabib Abderrahmane

F.to Maria Peloso Notaio - L.S.

Allegato "A" al mio atto n. 4.105/3.425 di repertorio
in data 22 febbraio 2023

STATUTO
ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY,
ACCADEMIA DIPLOMATICA ITALIANA PER LA FORMAZIONE
E GLI ALTI STUDI INTERNAZIONALI - APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "**Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS**" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

La sede è fissata in **Verona**.

La durata dell'Associazione è a **tempo indeterminato** e a responsabilità limitata al fondo patrimoniale di cui all'art. 35 del presente statuto.

E' fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere in qualunque momento previo comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a/r o e-mail.

Art. 2. L'associazione "Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si connota per i propri caratteri distintivi di associazione culturale, di formazione extra scolastica dell'individuo e di promozione sociale.

La stessa inoltre è senza fine di lucro, solidaristica, apolitica, apartitica, a-confessionale, e garantisce ai soci ed agli iscritti tutti pari opportunità fra uomini e donne, garantendo i diritti inviolabili della persona.

La medesima persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a livello ed operatività nazionale e trans nazionale, con possibilità di apertura di altre sedi delocalizzate a livello nazionale e trans nazionale, in virtù della propria operatività globale.

A fronte dell'utilizzo di strumenti mediatici ed informatici, quale, a titolo esemplificativo, risorse web, l'Associazione può, per tale motivo, essere considerata ubiquitaria e plurioperante territorialmente, anche a livello internazionale.

Finalità, attività e scopi istituzionali

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui al **Codice del Terzo Settore art. 5:**

- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- **lett. g)** formazione universitaria e post-universitaria;

- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con espressa esclusione della stampa, della pubblicazione e della edizione di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

- **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- **lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- **lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4. L'associazione, per il raggiungimento del proprio oggetto si avvale degli strumenti e delle iniziative volta a volta ritenuti più opportuni il tutto nel rispetto delle norme particolari che disciplinano l'esercizio delle attività di interesse generale prescelte.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi e finalità statutarie, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani o esteri, aventi finalità analoghe e/o utili al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione stessa.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano ed accettino i principi ispiratori e gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono, quindi, essere ammessi come associati persone fisiche e giuridiche, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, fondazioni private e associazioni senza scopo di lucro a condizione che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero degli associati è illimitato.

L'associazione all'"Italian Diplomatic Academy, Accademia Diplomatica Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali - APS" comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi della medesima.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Viene considerata in forma scritta anche la domanda presentata dall'aspirante socio mediante la compilazione dell'apposito formulario presente nel sito internet dell'Associazione, anche se essa dovesse risultare priva della firma digitale o elettronica del richiedente.

Con la predetta domanda, l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista al presente Statuto e del relativo Regolamento.

Per i soci minorenni la domanda dovrà essere presentata dai loro tutori legali e verranno associati per mezzo di quest'ultimi.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio, che potrà avvenire per mezzo di apposita delibera o con semplice comunicazione di segreteria, in ogni caso secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il diniego dovrà avvenire mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, fax, posta elettronica certificata, raccomandata a mani o semplice posta elettronica od ordinaria agli indirizzi forniti nella domanda di iscrizione.

Ai fini dell'effettiva trasmissione del diniego farà prova la documentazione fornita dall'Associazione, sia questa mera posta elettronica non certificata che missiva ordinaria.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, nei modi di cui sopra, specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione in occasione dell'assemblea plenaria della stessa con scadenza annuale.

Tutti i soci hanno il dovere di pagare la quota associativa e di accettare, rispettare ed osservare la disciplina e le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, di cui verrà fornita copia all'accettazione dell'iscrizione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi con raccomandata o con PEC.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originari dell'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso: in particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio in corso nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

In caso di recesso, esclusione o morte i soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcun che dall'Associazione e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio è strettamente personale e si perde, in ogni caso:

- a) per morte dell'associato persona fisica, per estinzione o scioglimento della figura giuridica dell'associato non persona fisica;
- b) per morosità o impossibilità dell'associato a versare la quota associativa;

c) dietro presentazione di recesso scritto: tale recesso avrà decorrenza come sopra precisato all'articolo 9;

d) per esclusione.

Spetta al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, ovvero allorché ricorrano altre situazioni di particolare gravità che rendano incompatibile la sua adesione all'Associazione.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire nella riunione in cui si discute e delibera sulla sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata all'associato escluso mediante raccomandata a/r o Pec. Dal momento della sua comunicazione vengono sospesi i diritti di partecipazione dell'associato all'organizzazione ed alla attività associativa.

La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a decorrere dal primo giorno del secondo mese solare successivo a quello in cui essa è stata comunicata all'associato escluso: l'associato escluso può tuttavia entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la delibera, impugnare davanti all'autorità giudiziaria.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della delibera di esclusione.

Art. 11. Vengono stabilite diverse tipologie di Soci:

1. Soci Emeriti;
2. Soci Ordinari.

SOCI EMERITI: si intendono i soci fondatori dell'associazione che abbiano ricoperto cariche elettive in seno al Consiglio Direttivo. Sono tenuti al versamento della quota associativa deliberata annualmente del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Tali soci avranno il diritto di partecipare ad ogni tipologia di assemblea dell'Associazione, con pieno diritto di voto. Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per le diverse cariche o ruoli associativi.

SOCI ORDINARI: Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividano ed accettino i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Sono tenuti al versamento della quota associativa deliberata annualmente del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci Ordinari partecipano di diritto ad ogni tipologia di assemblea dell'Associazione, con pieno diritto di voto.

Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per le diverse cariche o ruoli associativi.

Per ricoprire la qualifica di Socio Ordinario non è necessario aver compiuto

la maggiore età, purché iscritti per mezzo del proprio tutore legale.

Volontari

Art. 12. Poiché a sensi dell'articolo 35 comma 1 del CTS, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di cui all'articolo 5 sopra elencate all'articolo 3 del presente statuto, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dell'art. 36 del CTS.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- e) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Tesoriere e il Segretario, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della secon-

da convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, pubblicazione presso il sito ufficiale dell'Associazione ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta pubblicizzazione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci che ne abbiano diritto, sono esclusi quelli sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. discute ed approva il bilancio;
2. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
3. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
4. nomina e revoca, quando previsto, se del caso anche su proposta del Consiglio Direttivo il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. nomina e revoca, quando previsto, se del caso anche su proposta del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo;
6. nomina e revoca, quando previsto, se del caso anche su proposta del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Segretario;
7. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
8. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
10. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
11. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
12. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
13. delibera sulla devoluzione del fondo comune residuo a seguito della liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea ha la facoltà, anche su proposta del Consiglio Direttivo, di istituire nuove categorie di associati, identificati da criteri non discriminatori, che si distinguano per un maggior impegno - sia esso economico che lavorativo - rispetto alla generalità degli associati, fermi restando per tutte le categorie di associati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Qualora gli associati raggiungano un numero non inferiore a 500 (cinquecento) lo statuto potrà disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 25 del CTS (Codice Terzo Settore), salvi i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio e le delibere sono adottate a maggioranza dei voti; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo

di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è validamente costituita anche per presenza a distanza mediante strumenti di video conferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 19. Per delibere di cui ai punti 9, 10 e 13 del precedente articolo 17, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Assemblea Plenaria

Art. 21. L'assemblea plenaria deve essere convocata una volta all'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, tramite pubblicazione sul sito internet dell'associazione con preavviso di minimo 20 (venti) giorni dalla data fissata per il suo svolgimento.

L'avviso dovrà indicare ora, data e luogo della medesima, relatori ed argomenti trattati.

Hanno diritto a partecipare tutti gli associati nonché i volontari e i lavoratori. Le finalità della medesima sono esclusivamente quelle rappresentative di informativa agli utenti sull'attività, gestione, amministrazione, scopi, finalità, obiettivi, programmi e risultati dell'associazione.

Nessuno dei presenti, ad eccezione dei relatori indicati nell'avviso avrà diritto di parola o di intervento.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti devono essere scelti tra le persone fisiche

associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita l'eventuale rappresentanza dell'ente, oltre al Presidente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente o se generale o limitate a specifici settori e attribuzioni; l'eventuale potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri, che deve essere precisamente pubblicizzato è generale, salvo diversa indicazione, ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente anche per presenza a distanza mediante strumenti di video conferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- 1) elegge tra i propri componenti il Presidente;

- 2) elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- 3) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 4) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- 5) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 6) predispone annualmente o fa predisporre da apposito professionista dallo stesso nominato, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 7) conferisce eventuali deleghe ad uno o più dei Consiglieri;
- 8) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni in aggiunta a quelli assunti dal Presidente;
- 9) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- 10) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 11) ratifica e respinge i provvedimenti straordinari d'urgenza adottati dal Presidente;
- 12) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- 13) delibera in merito alla revoca straordinaria del Presidente;
- 14) procede alla elezione ed alla revoca di cariche in seno all'Associazione che non siano indicate come organi dell'associazione, determinandone previamente il numero dei componenti, la durata delle cariche, le funzioni e prerogative.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Egli potrà inoltre porre in essere con firma libera e disgiunta gli atti oggetto di preventiva delega da parte del Consiglio Direttivo.

Tra le sue attribuzioni sono comprese, in via non esaustiva ma esemplificativa i seguenti poteri:

- a. dare attuazione agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b. curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c. riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- d. delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri e attribuire la rappresentanza dell'Associazione a soggetti estranei al Consiglio Direttivo con procura speciale;
- e. in casi di oggettiva necessità adottare provvedimenti straordinari d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio, rispondendone personalmente qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti;
- f. ricoprire la carica di tesoriere e segretario laddove non eletti.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente è soggetto a revoca, ante tempo, da parte del Consiglio Direttivo qualora si renda responsabile di gravi fatti, colpe e responsabilità penali e/o amministrative, che non siano in linea con gli scopi e le finalità dell'associazione.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere, laddove eletto in carica per anni 5 (cinque), spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio o di incaricare apposito professionista per la tenuta delle scritture contabili e dei bilanci.

Al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio Direttivo, con apposita delega che ne determini i limiti di spesa, il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Sulle operazioni oggetto di delega avrà firma libera e disgiunta nei limiti degli importi definiti dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere è soggetto a revoca, ante tempo, da parte del Consiglio Direttivo qualora si renda responsabile di gravi fatti, colpe e responsabilità penali e/o amministrative, che non siano in linea con gli scopi e le finalità dell'associazione

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario, laddove eletto e in carica per anni 5 (cinque), spetta il compito di verbalizzare le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea e di curare la tenuta del Libro Verbali Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio direttivo e del Libro degli Associati.

Il segretario è soggetto a revoca, ante tempo, da parte del Consiglio Direttivo qualora si renda responsabile di gravi fatti, colpe e responsabilità penali e/o amministrative, che non siano in linea con gli scopi e le finalità dell'associazione.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cas-

sa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Fondo patrimoniale;
- b) beni immobili e mobili;
- c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fondo patrimoniale

Art. 35. Al momento della costituzione dell'associazione, dai soci fondatori viene costituito un fondo patrimoniale ai fini della limitazione della responsabilità civile per le obbligazioni associative di **Euro 15.000,00** (quindicimila virgola zero zero) così come da art. 22 co. 4, D.Lgs 117/2017.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. L'associazione si estingue nei casi previsti dalla legge o dal presen-

te statuto. Lo scioglimento dell'Associazione può essere altresì deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto all'art. 19.

In ogni caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Davide Tirozzi

F.to Cristina Corrà

F.to Ana Zilo

F.to Tania Albertini

F.to Giancarlo Infante

F.to Gerardino De Meo

F.to Riccardo Crestani

F.to Chabib Abderrahmane

F.to Maria Peloso Notaio - L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.